



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

ORIGINALE

Codice 11040

C.C. Numero 19 del 01-07-13

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (T.A.R.E.S.)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici addì uno del mese di luglio alle ore 21:30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	A
GRIMALDI SALVATORE	P	FOSSATI CARLO	A
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	A
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	P
BIANCHESSI CARLO	P	PIPINO MARIA GIOVANNA	A
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	P	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	P
NIZZOLO PAOLO PIERO	P		

Totale presenti n. 17

Totale assenti n. 4

Presiede il DOTT. ARCH. MORLINI DARIO in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO DOMENICO.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (T.A.R.E.S.).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.L. 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2013, n. 64, che all'art. 10, comma 4-quater, lett. b) prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali sia differito al 30.09.2013;

Visto e richiamato l'art. 14 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, e ss.mm.ii., che a decorrere dal 1° gennaio 2013 istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Appurato che il citato art. 14 definisce gli elementi essenziali del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in termini di presupposto, soggettività attiva e passiva, criteri di determinazione delle tariffe, aliquota minima e massima della maggiorazione, riconoscendo ai comuni la potestà di completare la disciplina del prelievo mediante l'adozione di apposito regolamento;

Vista la proposta di Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.), che è stato esaminato dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" e dalla "Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali" in seduta congiunta del 27.06.2013, e giudicata meritevole di approvazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 17

Assenti n. 4 (Crea – Gruppo Consiliare Brianza 2009 per il bene di Muggiò, Fossati, Fiorito, Pipino – Gruppo Consiliare PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 4 (Suppa, Vendramin, Diegoli – Gruppo Consiliare PD; Radaelli – Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 1 (Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.) riportato nell'allegato 1) che, unitamente ai suoi allegati A) e B), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione e del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.) sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

INDI**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 17

Assenti n. 4 (Crea – Gruppo Consiliare Brianza 2009 per il bene di Muggiò, Fossati, Fiorito, Pipino – Gruppo Consiliare PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 4 (Suppa, Vendramin, Diegoli – Gruppo Consiliare PD; Radaelli – Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 1 (Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 6 del 01.07.2013.

ALLEGATO 1

Allegato alla delibera G.C.
n° 19 del 1.07.2013



Città di MUGGIÒ
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI
(T.A.R.E.S.)**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 14, comma 29, del citato del D.L. 201/2011.
3. La tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è conforme alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*c.d. T.U. dell'Ambiente*), della deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 25.06.1997, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. A norma dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. 152/2006, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. A norma dell'articolo 183, comma 2, del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. A norma dell'articolo 183, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per

- gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, a condizione che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a mq. 500, il rapporto tra la quantità globale (espressa in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie netta, non superi di oltre il 10% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite al punto 4.4. dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999.

ART. 4. - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'articolo 185 del citato D.Lgs. 152/2006:
 - a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) rifiuti radioattivi;
 - e) materiali esplosivi in disuso;
 - f) materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la

produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Muggiò relativamente agli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e dunque anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono:
- a) per *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni e prescrizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) per *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) per *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non detenute o occupate da singoli condomini in via esclusiva, come gli androni, le scale, gli ascensori, gli stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero da dichiarazione del titolare presentata alle pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli utilizzatori medesimi.
- 4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8. - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di inizio occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al precedente comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento unitamente agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Nei casi predetti trovano applicazione i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

ART. 10 - ESCLUSIONE E DETASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti riportate nel precedente articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Per i locali utilizzati dalle attività (esclusi comunque i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti sommamente difficoltoso determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ovvero pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione del 30%.
5. Per beneficiare dell'esclusione o della detassazione previste dai precedenti commi, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune prevista dall'articolo 9-bis del citato D.L.

201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Attuate le procedure previste dall'articolo 9-bis del citato D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel pieno rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione della parte avente un'altezza dal pavimento non superiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 mq., al metro quadrato inferiore se minore o uguale a 0,50 mq.
5. Per i distributori di carburante, sono di norma assoggettati al tributo i locali nonché l'area disegnata dalla proiezione ortogonale al suolo della pensilina.

ART. 12 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivato e gettito a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di

attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 158/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine di cui al precedente comma 4 si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del citato D.L. 201/2011 e dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. L'abbattimento sarà riconosciuto per la prima volta applicando alla parte variabile della T.A.R.E.S. dovuta dalle utenze domestiche per l'anno 2014 una riduzione pari dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata realizzato nell'anno 2013.

ART. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché tempestivamente dichiarata e debitamente documentata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a congruaglio.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

ART. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte della famiglia anagrafica, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le badanti e le collaboratrici domestiche.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e per gli alloggi a disposizione di enti occupati da soggetti non residenti, si

assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune di Muggiò si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, salvo che siano utilizzate nell'esercizio di attività imprenditoriale, nel qual caso si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da soggetti che da queste trasferiscano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate o concesse in comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, quello risultante alla data di inizio occupazione.

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della

destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa di produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione venga svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine effettivamente utilizzata si applica la tariffa non domestica di competenza.

ART. 20 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è dedotta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il tributo comunale si applica sulla base di una tariffa giornaliera.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività, maggiorata del dieci per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli 25, 26 e 27; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al successivo articolo 29.

ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui al successivo articolo 29.

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e che l'interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - c) agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del citato D.Lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo

altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione probatoria indicata nel modulo stesso.

ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a m. 1.000 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni previste dal precedente comma 2 debbono essere fatte constatare mediante diffida da inoltrarsi al Gestore del servizio di nettezza urbana, nonché al Servizio ecologia ed al Servizio tributi del Comune di Muggiò. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla debenza del tributo.

ART. 26 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. I locali e le aree utilizzati dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460, o iscritte nel Registro comunale delle Associazioni istituito con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 12.11.2003, beneficiano di una riduzione pari al 100% della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile.
2. I locali e le aree utilizzati per l'esercizio non imprenditoriale della somministrazione di alimenti e/o bevande dalle Associazioni di cui al precedente comma 1 e dagli Enti religiosi beneficiano di una riduzione del 33,33% della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile.
3. Le abitazioni di residenza e le pertinenze delle abitazioni di residenza dei cittadini in condizione di crisi occupazionale (lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità, lavoratori disoccupati, lavoratori

con co.co.pro. cessato) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento "Interventi economici di sostegno temporaneo al reddito a seguito di crisi economica", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 21.12.2010, beneficiano di una riduzione del 33,33% della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile. Per beneficiare dell'agevolazione, il contribuente interessato deve presentare l'apposita domanda di accesso agli interventi economici per il sostegno temporaneo del reddito, utilizzando il modello unito in Allegato B) al citato Regolamento, che è messo a disposizione gratuitamente dagli uffici comunali e può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Muggiò www.comune.muggio.mb.it . L'agevolazione è concessa con decorrenza dal bimestre solare successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i presupposti soggettivi previsti dall'articolo 4 del Regolamento "Interventi economici di sostegno temporaneo al reddito a seguito di crisi economica" e fino a tutto il bimestre solare nel corso del quale è venuta meno la condizione soggettiva di crisi occupazionale.

4. Le agevolazioni speciali di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 28 - PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali di cui al precedente articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 29 - ALIQUOTE DELLA MAGGIORAZIONE

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in euro 0,30 per ogni metro quadrato di superficie tassabile.
2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a euro 0,40 per metro quadrato, anche graduandola

in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e le relative variazioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante/detentore nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 31 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando l'apposita modulistica che è messa a disposizione gratuitamente dagli uffici comunali ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Muggiò www.comune.muggio.mb.it.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per raccomandata con avviso di ricevimento o è inviata telematicamente a mezzo posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32 - POTERI DEL COMUNE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato previo preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,

può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato D.P.R. 138/1998.

ART. 33 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella in cui è intervenuta la definitività.

ART. 34 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472.

ART. 35 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, appositi avvisi di pagamento che specificano per ciascuna utenza le somme dovute a titolo di tributo comunale, maggiorazione e tributo provinciale. La scadenza ed il numero delle rate è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 37 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 37.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 37.

ART. 38 - SOMME DI MODESTA ENTITÀ

1. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00 per anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

ART. 39 - CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 40 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) dovuta per le annualità pregresse entro i rispettivi termini decadenziali e/o prescrizionali.
3. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale.

ALLEGATO A) al Regolamento TARES

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle

strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B) al Regolamento TARES

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza


Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per l'applicazione del Tributo rifiuti e servizi (TA.R.E.S.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggio' 01 LUG. 2013



IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO

La presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Muggio' 01 LUG. 2013



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Nicolantonio De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggio' 01 LUG. 2013



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 19 del 01-07-13

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. ARCH. MOGLINI DARIO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 11 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno 22 LUG. 2013

Muggiò, 22 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO